

**La nuova procedura per  
il riconoscimento  
dell'invalidità, cecità, sordità,  
handicap  
e disabilità:  
l'istanza di rivedibilità,  
il riesame ed  
il ricorso giurisdizionale**

**a cura dell'Avv. Renzo Cristiani**

**Associazione Crescere**

*con la Sindrome di Turner e altre Malattie Rare*

**ONLUS** ex art. 10 c. 8 dlgs n°460/1997



**Incontro**

**sul tema**

La nuova procedura di  
accertamento per invalidità  
handicap e disabilità

**17 Aprile – 29 Maggio 2010 ore 10**

Aula Magna della Clinica Pediatrica Padiglione 10  
Policlinico S.Orsola-Malpighi Via Massarenti 11 Bologna



con la partecipazione di





Non sono d'accordo!

L'istanza di rivedibilità, il riesame ed  
il ricorso giurisdizionale

# Chiariamo qualche dubbio ...

- Dalla metà di aprile sul sito dell'INPS sono comparsi i moduli per presentare la domanda di **rivedibilità** (AP 72 per minorenni, AP 73 per minorenni e/o interdetti)
- La rivedibilità è il termine che è stato fissato dalla commissione e che compare nel verbale di accertamento dell'invalidità civile e della legge 104/92.

- Presentandosi al patronato con fotocopia del/dei precedente/i verbale/i, si può presentare la domanda di rivedibilità.
- Il giorno della visita è necessario presentare nuova documentazione sanitaria, aggiornata e diversa da quella presentata nella seduta precedente.
- Si tratta di un nuovo accertamento con un giudizio che può cambiare dal precedente sulla base dell'attuale condizione sanitaria.

# Il riesame

- La Legge Regionale 4/2008 dell'Emilia Romagna ha introdotto la possibilità di presentare istanza di riesame all'AUSL entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
- Alla domanda è possibile presentare ulteriore documentazione sanitaria, rispetto a quella consegnata al momento dell'accertamento, ma con data precedente al giorno della visita.
- La procedura di riesame deve essere conclusa nel minor tempo possibile e comunque entro 6 mesi dalla notifica, per garantire all'interessato la facoltà di presentare il ricorso giurisdizionale.
- Un recente accordo con l'INPS, per quanto concerne l'AUSL di Bologna, ha permesso di mantenere questa procedura.

# Il ricorso giurisdizionale

- Si presenta presso la Sez. Lavoro del Tribunale Ordinario competente a livello territoriale entro 6 mesi (180 giorni) dal ricevimento del verbale.
- Occorre avvalersi dell'assistenza di un avvocato.
- Contraddittore ( colui che partecipa al giudizio) necessario è l'INPS al quale va effettuata la notifica: l'INPS deve essere comunque avvisato dell'inizio delle perizie disposte in corso di causa.

# Se il ricorso viene vinto...

- i benefici economici vengono pagati a partire dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile o del riconoscimento dello stato di handicap .
- le spese del procedimento vengono spesso compensate.

# Se il ricorso viene perso

- l'interessato dovrà **pagare anche tutte o parte delle spese processuali** qualora il reddito personale sia superiore a € **18.592,44** (aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente). In questo caso, il ricorso introduttivo dovrà contenere, in allegato, la copia del documento reddituale a prova di quanto affermato.



# Attenzione!

- Ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, non può essere presentata una nuova domanda di accertamento “fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.”

# Cosa significa....

- Che prima di presentare un ricorso giurisdizionale occorre valutare se non si sia in presenza di un aggravamento suscettibile di portare ad una diversa valutazione onde evitare i tempi, comunque lunghi, del procedimento.